

N. 5917/2013/21 R.G. P.M.
N. 537/2014 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le Indagini preliminari Dottor Fiorenza GIORGI,
letti gli atti del procedimento penale nei confronti di

- 1) **D'ELIA PASQUALE**, nato a Bari il 29.06.1959,
residente a Savona in via Genova 21
- 2) **MACCI EMILIO**, nato a Latina il 20.10.1953,
ivi residente in via Giovanni Paisiello
- 3) **LA MALFA STEFANO**, nato a Civitavecchia il 18.07.1953,
residente a Bergoggi in via Mede 14/A
- 4) **BIAVASCHI GIANNI**, nato a La Spezia il 15.04.1949 ,
ivi residente in via Zagora 19
- 5) **GOSIO GIOVANNI**, nato a Rovato il 17.06.1951,
residente a Cremona in via Gaetano Cesari 1.

INDAGATI

- A) per il reato di cui agli artt.110 e 434, commi I e II C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, nella loro rispettiva qualità risultante – allo stato – dagli atti, e segnatamente MACCI Emilio quale dipendente di Interpower S.p.A. (dal 2003 Tirreno Power s.p.a.), Capo Centrale dal 1999 al 2000; LA MALFA STEFANO, dapprima quale dipendente di Interpower S.p.A. e poi di Tirreno Power S.p.A., Capo Centrale dal 2001 al 2004; BIAVASCHI GIANNI quale Capo Centrale “Tirreno Power S.p.A.” dal 20.12.2005 al 1.08.2012, D'ELIA PASQUALE quale Capo Centrale “Tirreno Power S.p.A.” a far data dal 1.12.2012 e, comunque, quale procuratore speciale dal 20.12.2005 all'1.12.2012, GOSIO GIOVANNI quale Direttore Generale della predetta società, dirigevano e gestivano la Centrale termoelettrica a combustibili

fossili situata a Vado Ligure e Quiliano, utilizzando i gruppi a carbone VL3 e VL4 in violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi (in particolare Decreto di esclusione dalla VIA Nazionale 10541/VIA/A.0.13.B e Decreto n. 7/2002) e con valori emissivi nettamente superiori a quelli resi possibili dalle migliori tecniche disponibili (cosiddetto BAT – Best Available Techniques - o, in italiano MTD), sia prima che dopo il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, nonostante i dati in possesso della società documentassero già un diffuso danno all’ambiente circostante, così commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale e sanitario, evento effettivamente verificatosi nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale, come provato dalle indagini ambientali ed epidemiologiche espletate, che hanno evidenziato un aumento della morbilità e della mortalità, **esclusivamente attribuibile alle emissioni della centrale**, quantificabile in:

1. un numero di ricoveri per patologie respiratorie nei bambini pari almeno a **353** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e pari a **457** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;
2. un numero di ricoveri per asma nei bambini pari almeno a **94** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e pari a **129** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 e il 31.12.2010;
3. un numero di ricoveri di adulti per malattie respiratorie e cardiache pari ad almeno **1.675** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e pari a **2.097** casi, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;
4. un numero di morti per malattie cardiovascolari pari almeno a **251**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e pari a **335**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2007;
5. un numero di morti per malattie respiratorie pari almeno a **103**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e pari a **92**, ove si considerino le mappe di ricaduta



determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrenti tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2007;

6. un numero di ricoveri e di decessi proporzionalmente equivalenti ai predetti anche negli anni di esercizio successivi;
7. un danno all'ambiente, come provato dalla grave rarefazione lichenica nelle aree limitrofe alla centrale termoelettrica e di ricaduta delle emissioni della stessa;

tutte patologie, eventi letali e danno ambientale, attribuibili esclusivamente alla Centrale, di entità tale da assumere le dimensioni del disastro, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

In Vado Ligure, sino a data odierna.

GOSIO e D'ELIA altresì

B) per il reato di cui agli artt.81, 110 C.P. e 29 *quattuordecies*, comma II, D.Lgs. 152/2006, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate nel capo che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, non osservavano le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente alla società Tirreno Power S.p.A. in data 14 dicembre 2012, e segnatamente:

- 1) non provvedevano all'installazione, sul camino E2, relativo ai gruppi a carbone VL3 e VL4, del misuratore di portata e di monitoraggio in continuo previsto al punto 3 del § 10 dell'AIA;
- 2) non rispettavano il cronoprogramma previsto dall'AIA, in particolare in relazione all'inizio dei lavori di costruzione del gruppo VL6, quale condizione vincolante per il rilascio di altre prescrizioni di maggior favore nel periodo intermedio;
- 3) utilizzavano O.C.D. (olio combustibile denso) con contenuto di zolfo superiore allo 0,3%, in violazione di quanto prescritto dal § 10.2 del PIC (parere istruttorio conclusivo) dell'AIA;
- 4) violavano la prescrizione di cui all'articolo 1, comma I, dell'AIA n. 227 del 14/12/2012 ("mancato rispetto dei limiti prescritti alle emissioni al paragrafo 10.3.1 del parere istruttorio"); ed invero il sistema di monitoraggio in continuo asservito all'emissione del gruppo 4 (VL4), registrava un valore in concentrazione come media oraria del parametro polveri 'POL' pari a 74,262 mg/Nm3 (superiore al limite di concentrazione come media oraria di 20 mg/Nm3);
- 5) violavano la prescrizione di cui al punto 10.3.1. co. 7 del Parere Istruttorio Conclusivo costituente parte integrante dell'AIA,

superando in data 16 ottobre 2013 il valore limite di emissione in concentrazione relativamente al parametro “metalli su polveri” ed in particolare per il parametro “cromo e i suoi composti”.
In Vado Ligure, nelle date indicate nei singoli punti.

Letto il decreto in data 11 marzo 2014 con il quale questo Giudice ha disposto il sequestro preventivo dei gruppi VL3 e VL4 della Centrale termoelettrica “Tirreno Power” di Vado Ligure;

letta l’istanza depositata il 14 maggio 2014 con la quale la TIRRENO POWER S.p.A. ha chiesto che “anche previo esercizio provvisorio e con le prescrizioni (da) impartire ai sensi dell’art.85 Disp. Att. C.P.P.” sia disposto il dissequestro dei gruppi VL3 e VL4 della Centrale Termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure;

letto l’atto depositato l’11 giugno 2014 nel quale il difensore della predetta società precisava che l’istanza sopra indicata doveva “intendersi come volta a ottenere l’esercizio provvisorio dei gruppi VL3 e VL4 sotto la supervisione di uno o più tecnici nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari”

sentito il Pubblico Ministero;

OSSERVA:

nella parte motiva del decreto di sequestro preventivo (provvedimento che, si deve rilevare, non è stato oggetto di alcuna impugnazione), questo Giudice asseriva che, *“ove la ‘Tirreno Power S.p.A.’ provvedesse all’installazione di un sistema di controllo adeguato, da calibrare e monitorare ad opera di uno o più tecnici nominati da questo Giudice, ai quali andrebbe anche affidato il compito di accertare, attraverso i controlli giornalieri dello SME, che i gruppi a carbone VL3 e VL4 siano gestiti in modo da mantenere le emissioni nei limiti delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili, n.d.r.) potrà provvedersi al dissequestro dei detti impianti”*;

il medesimo concetto veniva espresso nel provvedimento datato 28 aprile 2014 con il quale la scrivente, nel respingere l’istanza di “esercizio temporaneo dei Gruppi VL3 e VL4 per la rimozione del carbone ossidato presente nel carbonile” proposta dai difensori di D’ELIA PASQUALE, ribadiva come, *“in assenza di un progetto complessivo che”* dimostrasse *“la volontà della società TIRRENO POWER di provvedere alle modifiche strutturali dei gruppi sequestrati idonee al raggiungimento del rispetto dei*

limiti emissivi delle MTD – Migliori Tecniche Disponibili - (e della successiva analisi di fattibilità e sostenibilità di detto progetto da parte dell’Autorità Giudiziaria)” il richiesto esercizio provvisorio non potesse essere autorizzato (cfr. pagina 3 del decreto 28.4.2014 citato);

sulla base di quanto sopra la società ha proposto *“una duplice tipologia di interventi: di tipo gestionale straordinario e manutentivo (Prima fase), nonché di tipo strutturale (Seconda fase)”*, nell’ambito di un progetto che – secondo la istante – dovrebbe agire *“sulle prestazioni ambientali con un percorso virtuoso in due fasi, che da subito (con la Prima fase)”* porterebbe *“le emissioni ben al di sotto dei limiti previsti dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale n.d.r.) in vigore e praticamente già in linea con le MTD per raggiungere poi, con interventi di tipo strutturale (Seconda fase) valori ampiamente all’interno dei range delle MTD normativamente previste”* (cfr. pag.4 dell’istanza 14 maggio 2014);

orbene, esaminati gli atti del procedimento (ivi compresi quelli intervenuti o comunque acquisiti nel frattempo, ed in particolare il decreto n.157 del 6 giugno 2014 con il quale il Ministro per l’Ambiente ha disposto la sospensione dell’AIA a suo tempo concessa alla Tirreno Power S.p.A. per la gestione della centrale di Vado Ligure nonché il “Piano di Ristrutturazione Avanzamento Attività” e la “Manovra di ristrutturazione finanziaria” approvati dal Consiglio di Amministrazione della detta società rispettivamente il 28 ottobre ed il 13 novembre 2013), questo Giudice (che pure ha inteso valutare l’istanza con particolare favore, tenuto conto delle gravi ricadute occupazionali che potranno seguire al suo rigetto) reputa, sulla base delle considerazioni di seguito espresse, che la medesima non possa essere accolta.

Invero, balza subito agli occhi come la società di gestione, dopo aver dichiarato, nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’AIA, che i vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4 non sarebbero risultati ulteriormente migliorabili in termini di prestazioni ambientali (cfr. lo studio di impatto ambientale depositato nella procedura per la realizzazione del nuovo gruppo a carbone VL6) nell’istanza in esame sostenga il contrario.

Altrettanto deve rilevarsi per quanto riguarda la possibilità di accensione a metano degli impianti a carbone, intervento definito irrealizzabile nello studio di fattibilità presentato nell’aprile 2013 *“in quanto tecnicamente ed economicamente non sostenibile”* e inserito fra i miglioramenti promessi nella seconda fase del crono-programma (cfr. pagina 7 del “Progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali” prodotto come Allegato 2) della difesa).

Altro elemento di rilievo è il fatto che nel programma proposto la TIRRENO POWER ha definitivamente accantonato il progetto di



realizzazione del nuovo gruppo VL6, alla costruzione del quale, pure, era stata subordinata l'autorizzazione a continuare nell'esercizio, rigidamente vincolato nei tempi, dei due gruppi attualmente esistenti: si noti che proprio il mancato tempestivo avvio dei lavori per la realizzazione di tale nuovo gruppo (ritenuta *“condizione indefettibile per ridurre le emissioni pericolose dell'impianto nella sua attuale configurazione e dunque per scongiurare eventuali danni per l'ambiente e la salute”*): così, testualmente, lo schema di decreto ministeriale di sospensione temporanea dell'esercizio delle sezioni VL3 e VL4 della centrale di Vado Ligure) ha portato all'emissione, da parte del Ministro per l'Ambiente, del Decreto N.157 del 6 giugno 2014 di sospensione dell'AIA *“fino alla data di comunicazione da parte del gestore dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione VL6 ovvero, in alternativa, fino alla conclusione positiva del procedimento di nuovo esame dell'AIA”*, quest'ultimo avviato dallo stesso Ministero con nota del 12 maggio 2014.

La considerazione da ultimo svolta introduce un altro elemento di criticità del progetto depositato dalla società istante, la quale ha vincolato il rispetto del *“cronoprogramma alla ripresa dell'esercizio delle unità a carbone nel mese di maggio-giugno 2014”* (cosa di fatto impossibile, essendo stata l'istanza in esame depositata a metà del mese di maggio e tenuto conto dei necessari tempi tecnici) e subordinato la cronologia della seconda fase all'*“ottenimento del titolo autorizzativo relativo al progetto presentato entro il 31/12/2014”*, con la precisazione che lo *“slittamento di tale data comporterà una pari traslazione temporale nell'applicazione dei limiti della seconda fase”* (cfr. pagina 9 dell'allegato 2) già citato).

In altre parole, l'avvio ed il completamento del programma sono subordinati dal gestore ad attività procedurali e decisioni di merito della Pubblica Amministrazione, finendo pertanto per cadere nel campo dell'*incertus quando et incertus an*.

Esaminando il merito del progetto, va poi rilevato come lo stesso preveda *“un percorso virtuoso in due fasi, che da subito”* dovrebbe portare le emissioni *“praticamente già in linea con le MTD”*: orbene, dalla lettura della documentazione allegata all'istanza, si evince invece come l'allineamento alle MTD potrà essere conseguito non prima dell'ottobre 2016, termine la cui osservanza non è peraltro garantita, dipendendo dai tempi di approvazione della nuova AIA (dal gestore ipotizzati entro la fine del corrente anno).

Del resto, è lo stesso proponente ad ammettere che il conseguimento del rispetto delle MTD sarà progressivo e non immediato, posto che nelle premesse del documento riguardante i **“Nuovi limiti emissivi per l'esercizio delle sezioni a carbone di Vado Ligure e relativa tempistica di adozione”** (l'Allegato 2) più volte citato) si legge testualmente: *“il presente documento individua gli interventi impiantistici necessari ad incrementare le prestazioni ambientali delle unità a carbone VL3 e VL4.*

Vengono individuate 2 fasi distinte di interventi, a partire dal riavviamento sino a settembre 2016, in accordo al programma cronologico allegato. L'obiettivo di tali interventi è il progressivo rispetto delle MTD nell'ambito di un miglioramento del quadro emissivo attualmente (*rectius*, all'epoca dell'istanza, stante l'intervenuto decreto di sospensione) autorizzato in AIA" (cfr. pagina 2 del documento citato): ne consegue che, nel caso di accoglimento della presente istanza, la TIRRENO POWER sarebbe di fatto autorizzata a riprendere l'esercizio dei due gruppi a carbone al di sopra delle MTD, sia pure limitatamente ai parametri SO₂ e CO (biossido di zolfo e monossido di carbonio - n.d.r.).

Per quanto riguarda in particolare l' SO₂, è vero che il gestore si impegna a rispettare un VLE (Valore Limite delle Emissioni - n.d.r.) più basso rispetto alle condizioni di esercizio a suo tempo autorizzate con l'AIA e coincidente con la soglia superiore delle MTD, ma si tratta di una media mensile, mentre il limite riportato sul BREF 2006 (linee guida europee) - cui le MTD si riferiscono - è giornaliero.

Ora, mentre la scrivente non condivide la tesi espressa sul punto dal Pubblico Ministero, il quale non considera il "riferimento ai limiti superiori, anziché a quelle inferiori delle emissioni rese possibili da una corretta applicazione delle MTD coerente con il periculum in mora ravvisabile nella gestione di un impianto che si trova nel pieno centro abitato di una regione, a sua volta, densamente popolata" (pagina 4, punto 2. del parere espresso sull'istanza in esame), e ciò in quanto al gestore si può chiedere soltanto di rimanere nell'ambito delle MTD (e quindi egli può lecitamente attestarsi nei limiti superiori delle medesime), concorda invece sul rilievo che le due basi temporali (mensile e giornaliera) non sono affatto equivalenti, posto che un VLE mensile non tutela dall'eventualità di esposizioni ad eventi acuti legati a picchi di emissione nel breve termine, cosa che molto più difficilmente può accadere ove il valore delle emissioni sia mediato sulle ventiquattro ore (cfr. sul punto la pagina 212 della relazione tecnica depositata dal Dottor Claudio MINOIA, nominato nell'ambito del procedimento iscritto al N.6866/2011/21 R.G. N.R., acquisita agli atti del presente, nella quale si osserva "come il valore di riferimento per le MTD sia riferito ad una media giornaliera ed il confronto con valori invece riferiti ad una media mensile è sicuramente favorevole al gestore (posto che "la mediazione su periodo temporali brevi non consente di 'smorzare' eventuali picchi, al contrario di quanto avviene in periodi più lunghi, per cui un valore di riferimento giornaliero è generalmente più elevato del corrispondente mensile"); quanto da ultimo esposto introduce un altro tema che mina la serietà e credibilità del progetto, quello della adeguatezza del sistema di controllo (alla quale, pure, il provvedimento di sequestro espressamente subordinava la possibilità di esercizio provvisorio: cfr. pagina 45 del decreto 11 marzo 2014): il gestore, infatti, facendo leva sulla nota ministeriale 21 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto superata la

necessità di installare lo SME (Sistema di Misurazione delle Emissioni) al camino E2, insiste nel mantenere l'attuale posizionamento del sistema di controllo.

Va peraltro rilevato come tale mancata installazione sia stata autorizzata dopo la scadenza del termine di nove mesi previsto dal punto 3) del § 10 del Parere Istruttorio Conclusivo facente parte integrante dell'AIA rilasciata in data 14.12.2012 (pagina 180 del documento) e nonostante il parere contrario dell'ISPRA (parere ribadito in due note di tale Servizio), secondo cui le due diverse soluzioni (doppio monitoraggio con installazione di nuovo SME al camino E2 da un lato come richiesto dal PIC sopra citato e mantenimento della strumentazione in corrispondenza dei condotti di adduzione al camino come proposto dal gestore) non sono affatto equivalenti fra loro.

D'altra parte le determinazioni dell'autorità giudiziaria non possono essere necessariamente condizionate dalle decisioni dell'autorità amministrativa, soprattutto quando – come nel caso presente – queste ultime sono state assunte dopo che il contraddittore – secondo un *modus operandi* che è una costante della TIRRENO POWER – ha posto l'organo di controllo davanti alla forza del “fatto compiuto”.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il progetto della società istante non può ritenersi né serio né concreto.

Con esso, infatti, vengono indicati come realizzabili (di più, il gestore si impegna a porre in essere) interventi manutentivi ed organizzativi che per il passato il medesimo istante aveva definito impossibili; l'allineamento alle MTD è previsto fra più di due anni (termine peraltro subordinato ad attività procedurali e decisioni di merito della Pubblica Amministrazione, e quindi a fattori esterni) e non si propone la installazione di un sistema di misurazione delle emissioni veramente adeguato.

Orbene, è evidente che, pur tenendo conto del problema della tutela dei livelli occupazionali (al quale l'istante si è espressamente riferito), questo Giudice non può consentire la ripresa di un'attività che per almeno due anni sarà svolta al di sopra delle *performances* ambientali richieste e per la quale, anche successivamente, non sussiste alcuna seria garanzia.

Così facendo la scrivente altro non farebbe che autorizzare la ripresa di una attività criminosa che con il provvedimento di sequestro ha inteso interrompere, comportamento che (oltre ad essere contraddittorio) certamente esula dalle competenze dell'autorità giudiziaria.

Vale infine la pena di fare un'ultima annotazione circa le reali intenzioni del gestore: dal “Piano di Ristrutturazione Avanzamento Attività” e la “Manovra di ristrutturazione finanziaria” approvati dal Consiglio di Amministrazione della detta società rispettivamente il 28 ottobre ed il 13 novembre 2013 emerge come il “Business Plan” esaminato (ed approvato) nella seconda data sopra indicata non avesse considerato investimenti non solo per la costruzione del nuovo gruppo a carbone di Vado Ligure (VL6), ma neppure per l'ambientalizzazione delle unità a carbone VL3 e VL4,

destinate a rimanere in funzione rispettivamente sino al 2018 ed al 2020, ed il cui smantellamento è previsto per la fine della vita utile di VL5 e come la Tirreno Power S.p.A. avesse previsto il licenziamento, fra il 2014 ed il 2016, di centoventi dipendenti e di ulteriori 11 unità nel periodo successivo alla cessazione dell'attività dei gruppi VL3 e VL4.

P. Q. M.

RESPINGE

l'istanza di esercizio provvisorio dei gruppi VL3 e VL4 della centrale termoelettrica di Vado Ligure proposta dalla TIRRENO POWER S.p.A.

Savona, 20 luglio 2014.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dottor Fiorenza GIORGI)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Savona, 21/7/2014

IL CANCELLIERE